



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 11/05/2021

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo - Non ammissione alla massa passiva dell'istanza presentata da **(Omissis)**(prot. N. 3308/2020 e prot.3659/2020)

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di maggio , alle ore - si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr. Vincenzo Aloe, e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dr. Antonio Coscarelli, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii, ed al Provvedimento del Presidente dell'OSL n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

dott. COSCARELLI Antonio,(Presidente)

dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente),

dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante),

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione n.2 del 28.1.2020, si approvava l'avviso e lo schema, non vincolante, di domanda di ammissione alla massa passiva, per la procedura di rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare le istanze atte a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, entro 60 giorni;

Che il predetto termine comprensivo della sospensione ope legis, disposta dalla legislazione di emergenza COVID-19, di cui al d.l. n.18/2020 e al d.l.n.23/2020, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, e della proroga di 30 giorni disposta ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione della Commissione Straordinaria n.10/2020, è decorso il 20 luglio 2020;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/6/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/9/2020 recante "Richiesta ex art.254,4° comma del TUEL, di accertamento dei crediti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici", si richiedeva a tutti i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254,4° comma del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSL n.9 del 24/6/2020;

VISTA

L'istanza di ammissione alla massa passiva, acquisita al prot.n.3308 del 2/3/2020, successivamente reiterata ed acquisita al prot.3659 del 2/3/2020 da parte del (omissis) nato (omissis) a (omissis), residente in (omissis), con la quale ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo per un importo totale di euro 239.239,02- per l'esecuzione di lavori a favore del Comune di Belvedere Marittimo;

RILEVATO

che con nota prot.OSL n.23 del 23.3.2021, trasmessa per pec, è stata data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto, di seguito riportati: 1) mancanza delle attestazioni richieste ai servizi tecnici comunali, ai sensi dell'art.254,4° comma, del D.lgs n.267/2000, relative alle prestazioni professionali di cui al credito vantato di €.239.239,02 - cfr.Consiglio di Stato, Sez. V-Decisione n.3712 del 21/6/2006; 2) mancanza per il predetto credito degli atti tecnico-amministrativi da parte dei Responsabili pt del Comune, autorizzati a vincolare l'Ente ed ad impegnare la relativa spesa, ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000, ed ai sensi dell'art.147 del D.P.R.n.554/1999 (Omissis); 3) mancanza di atti di regolarizzazione delle ordinanze sindacali richiamate nelle istanze, n.66 e 74 del 16/02/2009 e n.106 del 27/2/2009, ai sensi dell'art.191, 3° comma, del D.lgs n.267/2000 e ssmmii e/o di riconoscimento successivo del credito ai sensi

del'art.194 del d.lgs n.267/2000 e ssmmii; 4) mancanza delle caratteristiche della certezza ,liquidità esigibilità del credito vantato, secondo le norme giuscontabili vigenti, condizioni necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto di competenza dell'OSL (cfr. Consiglio di Stato, Sez.IV,25/7/2000 n.4125);

che in data 31/3/2021 a mezzo PEC sono pervenute da parte dell'avv (omissis) , in nome e per conto del sig. (omissis) osservazioni di riscontro alla comunicazione ostativa dell'OSL prot.23 del 23/3/2021, con relativi allegati, che non risultano idonei a consentire l'ammissione del predetto credito alla massa passiva, per le ragioni già comunicate con la comunicazione del preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge n.214/1990 , di cui alla nota di questo OSL n.23/2021 che si confermano e , che vengono di seguito specificate con riferimento ai singoli capitoli delle osservazioni.:

1) Con riferimento alla prima osservazione: *"le ordinanze sindacali n.66 e 74 del 16/2/2009 e 106 del 27/2/2009, sono state regolarizzate, come disposto dal comma 3 dell'art.191 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.E.L.), con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Belvedere Marittimo rispettivamente n.83/2009; 91/2009,n.116/2009 che si allegano"*:

-Vero è che le deliberazioni della Giunta comunale richiamate, sono atti nulli, ai sensi dell'21-septies della legge 241/1990,in quanto adottati in violazione dell'art.23 del D.L. n.66/1989 e dell'art.191, 3° comma del D.lgs n.267/2000, perché senza copertura finanziaria, e con parere di regolarità tecnica contrario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, e perché adottate dalla Giunta comunale in luogo del Consiglio Comunale, come stabilito dall'art.191, comma 3°, del D.Lgs n.267/2000 e ssmmii. Ne deriva che il presunto credito non può essere ammesso a carico dell'Ente e della massa passiva del dissesto , giusta consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione Civile, Sez.II, 3/9/2018 ,sentenza n.21551);

2) Con riferimento alla seconda osservazione: *"Una commissione tecnica istituita presso il Comune di Belvedere Marittimo ha proceduto a verificare i documenti contabili ed i lavori eseguiti come si evince da n.3 verbali di verifica Constatazione e Liquidazione del 28/5/2010 che si allegano"*:

Vero è che trattasi di una Commissione tecnica composta da tecnici esterni , nominata dal Sindaco, che comunque non poteva sostituirsi al Dirigente dei servizi tecnici comunali, ai sensi dell'art.107 del TUEL e dello stesso articolo 147 del DPR n.554/1999, norma all'epoca vigente;

3) Con riferimento alla terza osservazione: *"L'esecuzione di tali lavori ed il credito maturato a fronte dell'esecuzione di tali lavori sono stati accertati dal Tribunale di Paola, con sentenza che si allega n.146/2019 (omissis)"*:

Vero è che il Tribunale di Paola con la sentenza, richiamata ed allegata alle osservazioni prodotte, n.146 del 22.2.2019, ha, tra l'altro, rigettato la domanda di azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo, risultando il Comune sollevato da qualunque obbligazione nei confronti della Ditta interessata ,parte attrice;

CONSIDERATO

CHE le ordinanze sindacali n.66 e 74 del 16/2/2009 e 106 del 27/2/2009, richiamate e/o allegate dall'istante, con la quali sono stati affidati i lavori di che trattasi, risultano adottate al di fuori del paradigma normativo all'epoca vigente, con riferimento: all'art.15 della legge 225/1992 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco)che delimita il perimetro dei poteri extra ordinem del Sindaco , quale autorità locale di protezione civile, a dirigere e coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e non a porre in essere attività gestionali di esclusiva competenza dei Responsabili degli uffici tecnici comunali ex art.107 del TUEL, a suo tempo presenti ed operanti, e la cui efficacia temporale è ontologicamente limitata alla emergenza di protezione civile e non oltre; mentre

“presupposti per l’adozione da parte del sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti , nella proporzionalità del provvedimento (...), stante la configurazione residuale e quasi di chiusura di tale tipologia provvedimentoale (cfr.ex plurimis:Consiglio di Stato, Sez. V 21/2/2017 n.774); e che il potere di ordinanza, ove correttamente utilizzato, “non può assumere , in relazione al suo scopo , carattere di continuità e di stabilità degli effetti... che ben avrebbero potuto essere risolti con gli ordinari strumenti a disposizione dell’autorità amministrativa (ex multis: TAR Campania, Napoli, Sez.I, 9/4/2014 n.2032).

PRESO INOLTRE ATTO

Dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti –Sezione di Controllo per la Calabria, anche in merito alla emergenza di cui all’Ordinanza OCD n.19/3741/2009 ,registrata dalla Sezione di Controllo in data 21.3.2012, da cui emergono ulteriori elementi a sostegno dei motivi ostativi comunicati all’interessato con il preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., con particolare riguardo: a)ai rilievi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n.39 del 11/5/2012, depositata in segreteria in data 11/5/2012, e ritualmente inviata al Comune di Belvedere Marittimo; b) ai rilievi contenuti, per l’emergenza 2009, nella deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro,n.78 del 23 ottobre 2015, depositata in segreteria il 20/1/2015 e ritualmente trasmessa al Comune di Belvedere Marittimo, da cui si evince quanto segue:

a)“Si rileva ancora che, con O.C.D. n.19/3741/2009 (omissis) è stato negato al Comune di Belvedere Marittimo il finanziamento richiesto (nota n.20493 del 10 dicembre 2009) pari a euro 3.723.835,96 (inferiore a quello richiesto in prima istanza pari a euro 11.168.343,27) per la presenza di numerose anomalie e incongruenze e per la non corrispondenza tra la documentazione inviata alla Prefettura e quella inviata dal Comune”(pag.7 deliberazione della Corte dei Conti n.39/12).

b)“Si evidenzia che della questione si è occupata anche il Servizio Ispettivo di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato che (Relazione del 1 luglio 2011 riportata nelle premesse dell’O.C.D. n.3741/2009) non solo avrebbe confermato l’istruttoria del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3741/2009 ma avrebbe evidenziato ulteriori aspetti (es. assenza del presupposto della somma urgenza, perizie tecniche di somma urgenza non sottoscritte dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, importi dei lavori effettuati che aumentano ingiustificatamente dalla stima iniziale al calcolo di perizia ,ecc,)”(cfr. pag.8, della delibera Corte dei Conti n.39/2012);

c) “ Si prende atto, ora, che la Regione Calabria ha ulteriormente negato il finanziamento al Comune di Belvedere Marittimo con l’ordinanza n.20/3741/2009 del 11.1.2013, adottata in ottemperanza della pronuncia istruttoria del TAR Lazio n.3048/2012 che richiedeva il riesame dell’istruttoria(..)La Sezione al punto precisa che, esaminata la documentazione in atti, e con particolare riferimento all’impianto motivazionale delle ordinanze commissariali adottate nel caso specifico, risulta che gli appalti dei lavori di somma urgenza (per alcuni dei quali , peraltro, sembrerebbe difettare tale requisito) sono stati assegnati con Ordinanze sindacali dichiaratamente (nella parte motiva) “prescindendo dall’acquisizione dei prescritti pareri e dalla completezza degli atti progettuali (omissis)” (pagg.14-15 della delibera della Corte dei Conti n.78/2015);

CONSIDERATO

Che le osservazioni fatte pervenire dalla parte interessata, con nota pec del 31/3/2021, non hanno superato le problematiche ostative all'ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, per tutte le motivazioni contenute nella comunicazione di preavviso di diniego effettuata da questo OSL, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, con nota pec prot. n.23 del 23/3/2021, e per le motivazioni sopra evidenziate;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 ess.mm.ii.;
- la Legge 7/8/1990 n.241 e smi;
- Il Regolamento Europeo 2016/679/ UE ed il D.Lgs 10/8/2018 n.101;
- Il D.L. 17/3/2020, n.18 convertito in L.24/4/2020 n.27 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-di non ammettere la istanza prot.3308 del 2/3/2020,e successiva analoga prot.3659 del 5/3/20021 della (omissis) - che ha richiesto l'inserimento del credito vantato nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo per un importo totale di €.239.239,02- alla massa passiva della liquidazione del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt.254 -258 del TUEL, e per le motivazioni in premessa riportate;
- 3-di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse , da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- 4-di notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9 comma 4, del DPR n.378/93, allo stesso indirizzo pec indicato dall'istante ed al suo legale Avv.(omissis) del Foro di (omissis);
- 5-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso : giurisdizionale al TAR della Calabria –Sezione di Catanzaro, e entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrente dal medesimo termine di cui sopra; e può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo ;
- 6 - Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi, e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di segreteria comunale,con oscuramento dei dati personali a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018.

Letto, confermato e firmato digitalmente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to digitalmente Dr. Antonio Coscarelli (Presidente)

f.to digitalmente Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

f.to digitalmente Dr. Vincenzo Aloe (Componente e Segretario verbalizzante)